

*Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica toscana e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).*

## **STATUTO**

### **Indice**

Art.1. -	Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Art.2. -	Sede
Art.3. -	Funzioni
Art.4. -	Organi dell'Autorità
Art.5. -	Assemblea
Art.6. -	Funzioni dell'Assemblea
Art.7. -	Convocazione dell'Assemblea
Art.8. -	Consiglio direttivo
Art.9. -	Funzioni del consiglio direttivo
Art.10. -	Direttore generale
Art.11. -	Funzioni del Direttore generale
Art.12. -	Revisore unico dei conti
Art.13. -	Piano di ambito. Garante per l'informazione
Art.14. -	Comitato di garanzia
Art.15. -	Spese di funzionamento
Art.16. -	Modifiche statutarie
Art.17. -	Contabilità e finanza
Art.18. -	Scioglimento dell'Autorità
Art.19. -	Norma finale di rinvio
Allegato 1. -	Calcolo e metodo di calcolo delle quote assembleari dell'Autorità servizio rifiuti
Allegato 2. -	Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'Autorità servizio rifiuti

## Art.1

### Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. L' Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominata Autorità servizio rifiuti, istituita ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è rappresentativa dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Toscana Centro, come risulta individuato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della l.r. 69/2011.
2. L'Autorità servizio rifiuti ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

## Art.2

### Sede.

1. L'Autorità servizio rifiuti denominata "ATO Toscana Centro", ha sede legale nel comune di Firenze.
2. Il cambiamento di sede legale è deliberato dall'Assemblea.

## Art.3

### Funzioni.

1. L'Autorità servizio rifiuti ATO Toscana Centro svolge le funzioni di cui all' articolo 32 della l.r. 69/2011, nonché le funzioni attribuite all'Assemblea e al Direttore generale dagli articoli 36 e 38 della medesima l.r. 69/2011.
2. L'Autorità servizio rifiuti, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione dei rifiuti, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione.
3. L'Autorità servizio rifiuti si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti nel rispetto dei contenuti del piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
4. L'Autorità servizio rifiuti opera per il conseguimento dell'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani all'interno del proprio territorio.
5. L'Autorità servizio rifiuti assicura altresì che il soggetto gestore attui i contenuti della carta della qualità del servizio adottata dal gestore nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, e tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella normativa di settore.

## Art.4

### Organi dell'Autorità

1. Gli organi dell'Autorità servizio rifiuti sono:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Direttore generale;
  - c) Il Revisore dei conti.

## Art.5 Assemblea.

1. L'Assemblea è composta da tutti i sindaci, o loro assessori delegati, ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 69/2011.
2. I membri dell'Assemblea, a maggioranza assoluta, eleggono al loro interno un Presidente, che rimane in carica per l'intera durata del mandato amministrativo, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'Assemblea medesima. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza dei presenti. A parità di voti sarà eletto Presidente il membro più anziano per età.
3. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal sindaco o assessore del Comune con il maggior numero di abitanti.
4. La delega di cui al comma 1 è effettuata con atto scritto al Presidente dell'Assemblea.
5. Le sedute dell'Assemblea sono aperte al pubblico, previa adozione di un apposito atto di regolamentazione da adottarsi da parte dell'Assemblea stessa. Non è pubblica in ogni caso la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone di carattere riservato.
6. Le votazioni dell'Assemblea, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avvengono con sistema di voto ponderato. A tal fine, al voto di ciascun membro dell'Assemblea è attribuito un peso, espresso in numero di voti, sulla base dei criteri di cui al comma 7.
7. Il numero di voti assegnati ad ogni membro dell'Assemblea, con riferimento al Comune rappresentato, è stabilito tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel comune rappresentato;
  - b) quantità di rifiuti urbani e assimilati raccolti in maniera differenziata ed avviati al recupero nel comune rappresentato;
  - c) quantità dei rifiuti urbani e assimilati trattati/recuperati/smaltiti sul territorio del comune rappresentato;
  - d) situazione di disagio del comune rappresentato, individuata ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011.
8. Ai sensi del comma 7, l'attribuzione di voti a ciascun membro dell'Assemblea è articolata come riportato nell'allegato 1 al presente Statuto.
9. I voti assegnati sono aggiornati ogni 3 anni e comunque ogni qualvolta intervenga una modifica nel sistema degli impianti. L'aggiornamento è operato con apposita deliberazione dell'Assemblea.
10. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei membri dell'Assemblea che rappresentino la maggioranza dei voti di cui al comma 8 del presente articolo.
11. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di membri dell'Assemblea che rappresentino almeno un terzo dei voti di cui al comma 8 del presente articolo.
12. Le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti in Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici, che in termini di voti di cui al precedente comma 8, dei presenti medesimi.
13. Per l'approvazione delle deliberazioni di cui alle lettere a) b), c), d), e), g) del successivo articolo 6 è richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza sia in termini numerici dei Comuni dell'Autorità, che in termini dei voti totali di cui al comma 8 del presente articolo.
14. Alle sedute dell'Assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il

dirigente della struttura regionale competente, nonché i presidenti delle province o loro delegati.

15. Alle sedute dell'Assemblea partecipa senza diritto di voto il Direttore generale dell'Autorità servizio rifiuti.

16. Per la partecipazione all'Assemblea non sono previsti compensi, indennizzi o rimborsi spese.

#### Art.6

##### Funzioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'Autorità servizio rifiuti. In particolare provvede:

- a) all'approvazione delle modifiche statutarie (ivi comprese le modifiche dei metodi di calcolo di cui agli allegati 1 e 2) con la procedura di cui al successivo articolo 16;
- b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998;
- c) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio;
- d) alla scelta della forma di gestione;
- e) all'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006;
- f) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- g) alla nomina del Direttore generale, nonché alla definizione del relativo trattamento economico e all'approvazione del relativo contratto tipo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37 della l.r. 69/2011, alla nomina del Revisore unico dei conti e della relativa indennità, nonché alla nomina dei membri del Consiglio direttivo;
- h) alla formulazione di indirizzi al Direttore generale per l'amministrazione dell'Autorità servizio rifiuti;
- i) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal Direttore generale;
- j) all'approvazione della relazione annuale di cui all'articolo 46 della l.r. 69/2011;
- k) all'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dell'Assemblea e per l'esercizio delle sue funzioni;
- l) a tutte le altre funzioni o compiti previsti dalla l.r. 69/2011 e dal presente Statuto.

#### Art.7

##### Convocazione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso è comunicato a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. La convocazione dell'Assemblea può essere inoltre richiesta da tanti membri dell'Assemblea che rappresentino almeno un terzo dei voti di cui al comma 8 del precedente articolo 5 dello Statuto, o dal Direttore generale o dal Revisore unico.

4. Nei casi d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

5. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei membri dell'Assemblea. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 4.

6. Il Presidente dell'Assemblea cura la redazione del verbale delle sedute dell'Assemblea medesima e ne sottoscrive il contenuto.

#### Art.8 Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 69/2011, è composto da sette membri nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti, di cui uno in rappresentanza dei Comuni in situazione di maggiore disagio in base alla graduatoria di cui all'articolo 80 della l.r. 68/2011.

2. I membri del Consiglio direttivo restano in carica per l'intera durata del mandato amministrativo.

3. Il Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, della l.r. 69/2011, elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice-Presidente.

4. Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti con le maggioranze di cui al successivo comma 6.

5. Il Presidente del Consiglio direttivo ha funzione di organizzazione e coordinamento del consiglio medesimo.

6. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di 4 membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. In caso di assenza del Presidente, le funzioni e le prerogative di cui ai precedenti commi 5 e 6, sono svolte dal Vice-Presidente.

8. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei membri del consiglio direttivo, l'Assemblea è convocata per la sostituzione entro 30 giorni dalla vacanza.

9. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.

10. Alle sedute del consiglio direttivo può essere inoltre invitato a partecipare il Direttore generale.

11. I membri del consiglio direttivo non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso spese.

#### Art.9 Funzioni del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo.

2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del Direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e verifica la coerenza dell'attività del Direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'Assemblea, informandone la stessa Assemblea.

3. Il consiglio direttivo svolge inoltre tutte le altre funzioni o compiti riconosciutigli dalla l.r. 69/2011 e dal presente Statuto.

#### Art.10 Direttore generale

1. Il Direttore generale è l'organo di amministrazione dell'Autorità servizio rifiuti ed è nominato dall'Assemblea, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata

esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di sette anni non rinnovabile. Il Direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'Assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.

3. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Autorità servizio rifiuti.

4. Alla nomina del Direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008.

5. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore generale.

6. L'incarico di Direttore generale è revocato dall'Assemblea, nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'Assemblea stessa, ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 69/2011, con le seguenti modalità:

- a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea;
- b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

#### Art.11

#### Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare:

- a) all'affidamento del servizio;
- b) alla gestione del contratto di servizio;
- c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all'articolo 44 della l.r. 69/2011;
- d) all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 25/1998;
- e) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 36/2003, secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o bis), della l.r. 25/1998;
- f) all'invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica;
- g) alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 46 della l.r. 69/2011;
- h) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Il Direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:

- a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'Autorità servizio rifiuti;
- b) all'adozione dei bilanci dell'Autorità servizio rifiuti;
- c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.

3. Ai soli fini della stipula del contratto del Direttore generale, la rappresentanza legale dell'Autorità servizio rifiuti è attribuita al Presidente dell'Assemblea.

Art.12  
Revisore unico dei conti

1. L'Assemblea nomina il Revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d.lgs. 88/1992.
2. Il Revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.
3. Al Revisore spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del d.lgs. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al Comune dell'ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.
4. Il Revisore esercita il controllo sulla gestione economica-finanziaria dell'Autorità, verificando la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il Revisore relaziona all'Assemblea sull'attività svolta, in occasione dell'approvazione dei bilanci dell'Autorità servizio rifiuti.
6. Su invito del Presidente dell'Assemblea e/o del Presidente del consiglio direttivo, il Revisore può assistere alle sedute dell'Assemblea e/o del consiglio direttivo.

Art.13  
Piano di ambito.  
Garante per l'informazione.

1. Il piano di ambito, con i contenuti previsti dall'articolo 27, comma 1, della l.r. 25/1998, è redatto sulla base dell'analisi della situazione esistente indicata dal piano interprovinciale.
2. Al garante per l'informazione, nominato ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l.r. 25/1998, sono affidate le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini e alle formazioni sociali.

Art.14  
Comitato di garanzia.

1. Il comitato di garanzia, nominato dall'Autorità servizio rifiuti ATO Toscana Centro ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della l.r. 25/1998, è composto da esperti in materia di gestione dei rifiuti ed ha il compito di verificare l'attuazione del piano di ambito e l'attività dei gestori.
2. Il comitato di garanzia dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, uno dei quali designato dalle province comprese nel medesimo ATO.
3. Il comitato riferisce all'Autorità servizio rifiuti e ai Comuni che ne fanno richiesta sullo stato di realizzazione del piano. Almeno due volte l'anno, il comitato elabora relazioni sullo stato del piano e, in considerazione dell'adempimento di cui all'articolo 46 della l.r. 69/2011, le invia all'Autorità, per l'acquisizione di eventuali osservazioni. Il comitato trasmette le relazioni definitive ai consigli comunali e provinciali interessati e, trascorsi trenta giorni dalla data di invio, le rende pubbliche tramite pubblicazione sul sito dell'Autorità. Chiunque può prenderne visione o chiederne copia al garante dell'informazione dell'Autorità servizio rifiuti.

Art.15  
Spese di funzionamento.

1. I criteri e le quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'Autorità servizio rifiuti sono stabilite come indicato nell'allegato 2.

2. Le quote di ripartizione sono aggiornate ogni 3 anni. L'aggiornamento delle quote di ripartizione è operato con apposita deliberazione dell'Assemblea.
3. Il riparto delle spese è comunicato agli enti entro trenta giorni dalla relativa deliberazione.
4. Le spese di funzionamento dell'Autorità servizio rifiuti costituiscono una componente di costo della tariffa determinata dall'Assemblea di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 6 del presente Statuto.

#### Art 16 Modifiche statutarie.

- 1 Le proposte di modifica statutaria sono avanzate dal Presidente dell'Assemblea o da un terzo dei membri dell'Assemblea medesima.
2. La predisposizione delle modifiche statutarie è a cura del Direttore generale.

#### Art.17 Contabilità e finanza

1. Per la contabilità e la finanza dell'Autorità servizio rifiuti si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.
2. Il bilancio di previsione dell'Autorità servizio rifiuti è approvato dall'Assemblea entro il 30 Novembre di ogni anno.

#### Art.18 Scioglimento dell'Autorità

1. L'Autorità servizio rifiuti è costituita e può essere sciolta solo con apposita legge regionale e sempre con legge regionale sarà definita la collocazione del personale e la destinazione dell'attivo patrimoniale residuo.

#### Art.19 Norma finale di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si osservano le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale.



**ALLEGATO 1- Calcolo e metodo di calcolo delle quote assembleari dell'Autorità servizio rifiuti**  
(articolo 5, comma 8 dello Statuto)

**Quote Assembleari**

<b>Comune</b>	<b>%</b>		<b>Comune</b>	<b>%</b>
Abetone	0,06%		Montale	2,08%
Agliana	0,75%		Montecatini Terme	1,20%
Bagno a Ripoli	1,05%		Montelupo Fiorentino	0,50%
Barberino di Mugello	0,54%		Montemurlo	1,33%
Barberino Val d'Elsa	0,19%		Montespertoli	10,75%
Borgo San Lorenzo	1,64%		Pelago	0,27%
Buggiano	0,34%		Pescia	0,86%
Calenzano	1,23%		Pieve a Nievole	0,41%
Campi Bisenzio	2,07%		Pistoia	5,55%
Cantagallo	0,15%		Piteglio	0,06%
Capraia e Limite	0,26%		Poggio a Caiano	0,45%
Carmignano	0,57%		Pontassieve	0,80%
Castelfiorentino	0,76%		Ponte Buggianese	0,37%
Cerreto Guidi	0,37%		Prato	15,45%
Certaldo	0,58%		Quarrata	1,04%
Chiesina Uzzanese	0,20%		Reggello	0,62%
Cutigliano	0,07%		Rignano sull'Arno	0,31%
Dicomano	0,19%		Rufina	0,47%
Empoli	2,26%		S. Casciano Val di Pesa	0,61%
Fiesole	0,56%		Sambuca Pistoiese	0,05%
Figline Val d'Arno	0,81%		San Godenzo	0,05%
Firenze	17,66%		San Marcello Pistoiese	0,27%
Fucecchio	0,96%		San Piero a Sieve	0,18%
Gambassi Terme	0,18%		Scandicci	2,05%
Greve	0,58%		Scarperia	0,35%
Impruneta	0,54%		Serravalle Pistoiese	0,46%
Incisa Val d'Arno	0,21%		Sesto Fiorentino	10,04%
Lamporecchio	0,28%		Signa	0,71%
Larciano	0,27%		Tavarnelle Val di Pesa	0,44%
Lastra a Signa	0,82%		Uzzano	0,21%
Londa	0,06%		Vaglia	0,19%
Marliana	0,11%		Vaiano	0,39%
Massa e Cozzile	0,44%		Vernio	0,23%
Monsummano Terme	3,39%		Vicchio	0,30%
Montaione	0,19%		Vinci	0,58%

## **Metodo di calcolo delle quote assembleari**

Il comma 7 dell'articolo 5 dello Statuto fissa i criteri per la definizione del numero di voti da assegnare ad ogni membro dell'Assemblea, ovvero:

- a) quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel comune i-esimo ( $QpC_i$ );
- b) quantità di rifiuti urbani e assimilati raccolti in maniera differenziata ed avviati al recupero nel comune i-esimo ( $QrdC_i$ );
- c) quantità dei rifiuti urbani e assimilati trattati/recuperati/smaltiti sul territorio del comune i-esimo ( $QtrsC_i$ );
- d) situazione di disagio del comune i-esimo, individuata ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011 ( $DC_i$ ).

I pesi attribuiti a tali criteri sono di seguito così indicati:

- Ip:** quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti;
- Ird:** quantità di rifiuti urbani e assimilati raccolti in maniera differenziata ed avviati al recupero;
- Itrs:** quantità dei rifiuti urbani e assimilati trattati/recuperati/smaltiti sul territorio del comune;
- Cd:** situazione di disagio del comune, individuata ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011.

I valori attribuiti a tali pesi sono stati valorizzati come segue:

- $I_p = 0,40$  (40%)
- $I_{rd} = 0,25$  (25%)
- $I_{trs} = 0,30$  (30%)
- $C_d = 0,05$  (5%)

Sulla base dei pesi di ciascun criterio (o variabile), la determinazione del numero di voti (NV) da assegnare ad ogni Comune i-esimo membro dell'Assemblea avviene applicando la seguente formula:

$$NV_i = \frac{(QpC_i * I_p + QrdC_i * I_{rd} + QtrsC_i * I_{trs} + DC_i * C_d)}{\sum_i^n (QpC_i * I_p + QrdC_i * I_{rd} + QtrsC_i * I_{trs} + DC_i * C_d)} * 100$$

dove:

**$QpC_i$**  = Quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel comune i-esimo (*Fonte ARRR: certificazione 2010*);

**$QrdC_i$**  = Quantità di rifiuti urbani e assimilati raccolti in maniera differenziata ed avviati al recupero nel comune i-esimo (*Fonte ARRR: certificazione 2010*);

**$QtrsC_i$**  = Quantità dei rifiuti urbani e assimilati trattati/recuperati/smaltiti sul territorio del comune i-esimo (*Fonte ISPRA: Rapporto annuale 2012*);

**$DC_i$**  = Situazione di disagio del comune i-esimo, individuata ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011 (*Fonte: Allegato A della DGRT n.886 del 18-10-2010 - indicatore unitario disagio*);

**n** è il numero di Comuni dell'ATO Toscana Centro.

**ALLEGATO 2 – Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell’Autorità servizio rifiuti**  
(articolo 15, comma 1 dello Statuto)

**Quote di ripartizione delle spese di funzionamento**

Comune	%	Comune	%
Abetone	0,11%	Montale	0,84%
Agliana	1,33%	Montecatini Terme	1,64%
Bagno a Ripoli	1,54%	Montelupo Fiorentino	0,37%
Barberino di Mugello	0,79%	Montemurlo	1,57%
Barberino Val d'Elsa	0,26%	Montespertoli	0,36%
Borgo San Lorenzo	1,11%	Pelago	0,39%
Buggiano	0,56%	Pescia	1,32%
Calenzano	1,30%	Pieve a Nievole	0,56%
Campi Bisenzio	3,02%	Pistoia	5,97%
Cantagallo	0,22%	Piteglio	0,14%
Capraia e Limite	0,31%	Poggio a Caiano	0,64%
Carmignano	0,70%	Pontassieve	1,08%
Castelfiorentino	1,06%	Ponte Buggianese	0,60%
Cerreto Guidi	0,37%	Prato	14,29%
Certaldo	0,94%	Quarrata	2,08%
Chiesina Uzzanese	0,30%	Reggello	0,90%
Cutigliano	0,14%	Rignano sull'Arno	0,47%
Dicomano	0,30%	Rufina	0,33%
Empoli	3,16%	S. Casciano Val di Pesa	0,90%
Fiesole	0,84%	Sambuca Pistoiese	0,12%
Figline Val d'Arno	1,06%	San Godenzo	0,06%
Firenze	25,22%	San Marcello Pistoiese	0,56%
Fucecchio	1,48%	San Piero a Sieve	0,29%
Gambassi Terme	0,30%	Scandicci	3,04%
Greve	0,85%	Scarperia	0,54%
Impruneta	0,83%	Serravalle Pistoiese	0,71%
Incisa Val d'Arno	0,33%	Sesto Fiorentino	3,32%
Lamporecchio	0,33%	Signa	1,10%
Larciano	0,30%	Tavarnelle Val di Pesa	0,52%
Lastra a Signa	1,25%	Uzzano	0,33%
Londa	0,08%	Vaglia	0,32%
Marliana	0,26%	Vaiano	0,38%
Massa e Cozzile	0,58%	Vernio	0,35%
Monsummano Terme	1,36%	Vicchio	0,48%
Montaione	0,28%	Vinci	0,53%

### **Metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento**

Per la definizione della quota di ripartizione delle spese di funzionamento dell'Autorità servizio rifiuti per ciascun Comune i-esimo, sono definiti i seguenti criteri:

- a) Quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel comune i-esimo ( $QpC_i$ );
- b) Numero di abitanti residenti nel comune i-esimo ( $N_i$ ).

I pesi attribuiti a tali criteri sono di seguito così indicati:

**Ip:** quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti;

**In:** numero di abitanti residenti nel comune.

I valori attribuiti a tali pesi sono stati valorizzati come segue:

$I_p = 0,7$  (70%)

$I_n = 0,3$  (30%)

Sulla base dei pesi di ciascun criterio (o variabile), la determinazione della quota di ripartizione delle spese di funzionamento dell'Autorità (RC) per ciascun Comune i-esimo avviene applicando la seguente formula:

$$RC_i = [(QpC_i / QpA) * I_p + (N_i / NA) * I_n] * 100$$

**QpC<sub>i</sub>** = Quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel comune i-esimo (*Fonte ARRR: certificazione 2010*);

**QpA** = Quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti in ATO Toscana Centro (*Fonte ARRR: certificazione 2010*);

**N<sub>i</sub>** = Numero di abitanti del comune i-esimo (*Fonte ARRR: certificazione 2010*);

**NA** = Numero di abitanti di ATO Toscana Centro (*Fonte ARRR: certificazione 2010*).